



Affissa all'Albo Pretorio

il 2 AGO 2016

n. 1104

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN 1^a CONVOCAZIONEN. 45 DEL 1^o agosto 2016

OGGETTO: Sinistro Marcilli Luciana. Sentenza n.56/16 del Tribunale Ordinario di Cassino. Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di agosto alle ore 15:07 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA		X
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA		X
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO		X
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO		X
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO		X
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 12 Assenti n.5

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Pantano Ilaria, Scala Gianni e Romano Pierluigi.

Si da atto che nella precedente deliberazione n. 41 il C.C. ha votato favorevolmente per un'unica discussione per tutti i punti all'o.d.g., riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si da atto altresì che alle ore 15:22 è presente in aula il cons. Altobelli Enzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del IV Servizio, che così recita:

VISTA la sentenza n. 56/16 del Tribunale Ordinario di Cassino, acquisita al protocollo del Comune di Isola del Liri con n. 6986 del 26/04/2016, relativa alla causa civile n. 200819/2011 Marcilli Luciana contro il Comune di Isola del Liri, con data di notifica come da timbro postale del 22/04/2016.

DATO ATTO:

- che tale sentenza condanna il Comune al pagamento della somma di € 56.620,67, così specificato € 37.043,00 per danno biologico, € 12.347,67 per danno morale su danno biologico, € 5.422,50 per ITT e ITP, € 1.807,50 per danno morale su ITT e ITP di € 4.198,71, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre alle spese processuali in € 1.200,00 ed € 4.500,00 per competenze professionali;

- che in tale dispositivo il Comune risulta condannato in contumacia e, quindi, non ha avuto modo di proporre idonea difesa in ragione di quanto spiegato nelle note n. 8819 ed 8820 del 20.05.2016 a firma del Sindaco del Comune di Isola del Liri;

- che agli atti dell'ufficio tecnico è presente la sola richiesta di risarcimento danni da parte della sig.ra Marcilli Luciana per tramite del suo legale regolarmente istruita ed inviata, per tramite del broker, all'assicurazione;

Che agli atti dell'ufficio tecnico non è presente la citazione in giudizio relativa al procedimento in oggetto e che lo stesso è estraneo alla formazione del presente debito;

- che a seguito di notifica di sentenza, la stessa è stata inviata al broker il quale, nel parere fornito, ha ritenuto necessario, da parte dell'Ente, di acquisire un parere legale in materia;

- che la compagnia di assicurazione, per tramite del broker, ha comunicato che non procederà alla liquidazione della sentenza e che lo stesso broker ha invitato l'Ente a rivolgersi ad un legale per una migliore difesa dell'Ente stesso;

- che in ogni caso il Comune di Isola del Liri in ragione dell'appello proposto e del suo esito si riserva di azionare la garanzia nei confronti dell'assicurazione Unipolsai S.p.a. giusta polizza n. 56777777/2010 ove azionabile;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 20/05/2016 è stato dato mandato a legale di fiducia dell'Ente per la proposizione di appello avverso la sentenza in questione presso la Corte di Appello di Roma, presso la quale pende il giudizio n. 3117/16 R.G. fissato per l'inibitoria per l'udienza dell'11.04.2017 e che, inoltre, sono state attivate le procedure in ordine all'accertamento delle responsabilità;

SENTITO il legale in merito alla questione in oggetto e ritenuto di far salvi in ogni caso ogni diritto ed azione dell'Ente relativamente all'appello proposto innanzi alla Corte di Appello di Roma nel giudizio n. 3117/16 R.G. innanzi alla quale è stata impugnata la sentenza n. 56/2016 del Tribunale di Cassino - G.O.T. Dr. Tirozzi ed in attesa della relativa pronuncia sull'inibitoria avanzata dal Comune di Isola del Liri e le ulteriori richieste con l'Atto di appello;

RILEVATO che l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in



presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'Ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva, seppur appellata ad attualmente non sospesa facendo salvo ogni diritto a riguardo e non costituendo il presente provvedimento atto di acquiescenza alcuna avverso alla sentenza n. 56/16 del Tribunale di Cassino, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia -Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012) ed infatti il Comune di Isola del Liri ha impugnato la sentenza con nomina di legale giusta DGM n. 40 del 20/05/2016 ed ha attivato procedure connesse;

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che "... con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna — "... il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva ... " e, anche "... qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente" (Corte dei Conti Sicilia- sez. di controllo - parere del 25/10/2006);

VISTO:

- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione siciliana n. 177 del 13 maggio 2015 nella parte in cui prevede che " ... la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali; in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2 del TUOEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell'art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In questa ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del bilancio, costituirebbe un'inammissibile aporia logica. Il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che

si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato";

RILEVATO che con la sentenza in riferimento il Comune è stato condannato per: - danno fisico della sig.ra Marcilli Luciana a seguito di caduta;

PRESO ATTO della quantificazione della sentenza 56/16 Tribunale Ordinario di Cassino così composto come comunicato:

	Descrizione	Importo	
A	Sorte	€ 56.620,67	
B	Interessi al 25/07/2016	€ 3.993,81	
C	Spese	€ 1.200,00	Calcolati al 50%
D	Competenze professionali	€ 4.500,00	Calcolati al 50%
E	Ctu dott. Nicoia Iorio	€ 500,00	
	TOTALE	€ 63.964,48	

DATO ATTO, pertanto, che l'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è atto necessariamente propedeutico al pagamento degli importi sopra dettagliati in quanto la Corte dei Conti nel parere sopra citato precisa che: *"il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso. Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale. Le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del consiglio comunale non sono infatti circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che, come noto, transitano necessariamente anche essi attraverso l'atto programmatico generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione. Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa. La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale";*

DATO ATTO, pertanto che questo Ente, in ottemperanza alla normativa sopra esposta e agli orientamenti della Corte dei Conti, può dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino, con riferimento al pagamento dell'indennità risarcitoria e delle altre spese solo a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016, nonché in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, momenti propedeutici imprescindibile per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 194 del Tuel;

CHE questo Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione anno 2016 e relativi allegati solo in data 07/06/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31;

DATO ATTO che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";*

VISTA la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 02.08.2007 diramate dalla Procura

generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

VISTA la nota dell'Avv. Stella Tatangelo, difensore della sig.ra Marcilli Luciana, del 25/07/2016, in merito alla possibilità di ripartizione ai sensi dell'art. 194 e. 2 del Tuel che recita che *"l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari, compreso quello in corso, convenuto con i creditori"* con la quale ha formulato la proposta di ripartizione come di seguito in ordine al credito:

- €. 10.000,00 anno 2016 entro il 31/12/2016;
- €. 25.307,24 anno 2017 entro il 30/04/2017;
- €. 25.307,24 anno 2018 entro il 30/04/2018;

senza che tale rateizzazione possa comunque costituire da parte dell'Ente acquiescenza avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cassino n. 56/16 R.G. e dell'esito del relativo atto di appello n. 3117/2016 R.G. proposto dal Comune di Isola del Liri innanzi alla Corte di Appello di Roma che ha fissato l'udienza dell'1.04.2017 per le pronunce richieste;

SENTITO il legale difensore dell'Ente in merito alla proposta in oggetto;

DATO ATTO che si tratta di atto dovuto e necessario per quanto sopra riportato al fine di limitare i danni ed ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere ai soli fini dell'adempimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., di cui la sentenza rappresenta la fonte di obbligazioni pecuniarie;

DATO ATTO che il presente provvedimento non riconosce la fondatezza o la legittimità delle motivazioni che hanno generato il credito ma la sola sentenza citata ai fini del quale si procede per non gravare ulteriormente l'Ente di altri provvedimenti e che il proponente ufficio è estraneo alla formazione del debito in questione;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 42 comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio IV competente in materia;

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

DATO ATTO del parere dell'Organo di revisione dell'Ente prot. n.12753 del 01.08.2016, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso.

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:
Astenuiti: n. //; Favorevoli: n. 12; Contrari: n. 01 (Altobelli Enzo)

DELIBERA

1. di richiamare le premesse a far parte integrale della presente disposizione;
2. di procedere a riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, giusta sentenza del Tribunale di Cassino n. 56/2016 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di €. 60.614,48 comprensivo degli interessi al 25/07/2016 a favore di Marcilli Luciana, oltre € 1.200,00 per spese ed € 4.500,00 per competenze professionali (calcolati al 50% per un importo totale di € 2.850,00) da corrispondersi all'erario oltre € 500,00 per CTU dott. Nicola Iorio € 500,00);
3. di dare atto che il presente provvedimento non riconosce la fondatezza o la legittimità di quanto ha

generato il credito da parte della sig.ra Marcilli Luciana, ma soltanto la sentenza 56/2016 ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa contenuta nell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. al fine di evitare ogni eventuale aggravio per l'Ente e di precisare e dare atto che il proponente ufficio risulta estraneo alla formazione del debito giuste procedure già attivate, fatto salvo ogni procedimento già attivato o da attivare ad ulteriore garanzia dell'Ente;

4. di dare atto dell'appello proposto avverso la sentenza in questione presso la Corte di Appello di Roma presso la quale pende il giudizio n. 3117/16 R.G. con difensore dell'Ente Avv. Silvio Bruni;

5. di dare atto che la ricorrente a mezzo del suo Avvocato accetta la somma come sopra indicata e con le modalità senza null'altro chiedere al Comune in ordine ad interessi e/o rivalutazioni giusta sentenza n. 56/2016, fatte salve le azioni a difesa tutela e garanzia dell'Ente giusta nota Avv. Stella Tatangelo del 25/07/2016;

6. di pagare alla sig.ra Marcilli Luciana le somme come di seguito:

- € 10.000,00 entro il 31/12/2016;
- € 25.307,24 entro il 30/04/2017;
- € 25.307,24 entro il 30/04/2018;

fatte salve le azioni in difesa, garanzia e tutela dell'Ente;

7. di attivare, ai sensi dell'art. 194 c. 2 la ripartizione nei tre anni finanziari 2016, 2017, 2018 nel seguente modo (fatta salva ogni ulteriore azione attivata o da attivare a difesa, tutela e garanzia dell'Ente) e di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando le suddette somme al capitolo 271.02 dei rispettivi bilanci:

- € 10.000,00 anno 2016;
- € 25.307,24 anno 2017;
- € 25.307,24 anno 2018;

oltre € 2.850,00 (50% di € 5.700,00) spese e competenze da liquidarsi all'erario all'atto della formalizzazione presumibilmente anno 2017 al capitolo 271.02 oltre €. 500,00 per Ctu Dott. Nicola Iorio;

8. di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

9. di dare atto che in caso di annullamento da parte della Corte di Appello di Roma si provvedere al recupero della somma, non costituendo il presente provvedimento in nessun caso acquiescenza avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cassino n. 56/16 R.G. e dell'esito del relativo atto di appello n. 3117/2016 R.G. proposto dal Comune di Isola del Liri innanzi alla Corte di Appello di Roma che ha fissato l'udienza dell'11.04.2017 per le pronunce richieste;

10. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

11. di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Quindi per l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Astenuti: n. //; Favorevoli: n. 12; Contrari: n. 01 (Altobelli Enzo)

Oggetto: Punti o.d.g. 2, 3, 4, 5, 6.


PRESIDENTE: prende la parola l'assessore Palleschi, prego. ASSESSORE PALLESCHI: presidente solo una cosa. Poiché tutte le fattispecie dal punto tre a susseguire di cui all'ordine del giorno riguardano sostanzialmente debiti fuori bilancio, proporrei al consiglio una discussione unica e poi magari passiamo al voto delibera per delibera. Due fattispecie riguardano debiti derivanti da sentenze di cui all'articolo 194 lettera a. Quindi almeno su questo posso fare una discussione e poi per quanto riguarda i debiti derivanti da prestazioni di servizi di cui all'articolo 194 lettera a faccio una discussione separata e nell'ambito della discussione approfondirò gli aspetti differenziati per ogni delibera. PRESIDENTE: Mettiamo a votazione la proposta dell'assessore. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 12 favorevoli. ASSESSORE PALLESCHI: con le delibere che ci accingiamo ad illustrare andiamo a riconoscere quelli che sono i debiti fuori bilancio dell'ente. Alcuni di questi debiti fuori bilancio, come anticipato, riguardano debiti derivanti da sentenza esecutiva, e sono in particolare il debito che riguarda il punto all'ordine del giorno illustrato, Gatti Lucia contro comune di Isola del Liri, quindi da sentenza. E un'altra sentenza che è relativa al giudizio Marcilli Luciana contro il comune di Isola del Liri. Per quanto riguarda queste due delibere sono delibere derivanti da sentenza esecutiva. Per cui il consiglio ha poco da fare, il rapporto insorge all'esterno del consiglio. È necessario semplicemente prendere atto di quella che è una decisione del giudice e trovare il mezzo economico per farvi fronte. Mezzo economico che è stato già illustrato dall'assessore al bilancio in quanto nella delibera di salvaguardia sono stati scritti ai capitoli 272.02 se non erro i mezzi per farvi fronte. Per quanto riguarda la sentenza Gatti Lucia per quanto riguarda la narrativa della delibera in questo caso veniva proposto all'ente un ricorso ex articolo 414 presso il tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nel quale sostanzialmente la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e successivamente dichiarare il demansionamento della dipendente a far data dal novembre 2001 fino alla data in cui il giudice avrebbe ritenuto opportuno sussistere questo demansionamento. Da un altro lato la ricorrente chiedeva al giudice di accertare e dichiarare una condotta mobbizzante da parte dell'ente. Con sentenza notificata a questo ente nel novembre 2015 il giudice in parziale accoglimento della domanda riconosceva il demansionamento della signora Gatti, invece non riconosceva la sussistenza di alcuna condotta mobbizzante. Questa sentenza ha comunque comportato un debito per l'ente ovviamente di cui non c'era copertura finanziaria, che è così sintetizzato. € 74.556,93 a titolo di sorte più € 1.800 per Iva e Cpa, quindi spese ... È stato contattato l'avvocato della parte ricorrente, mi pare fosse in questo caso... va bene, è stato contattato da questo ente l'avvocato della parte ricorrente ed è stato chiesto all'avvocato di poter accettare la nostra proposta del piano di rateizzazione in tre esercizi finanziari dell'importo così come evidenziato. La ricorrente per il tramite del suo avvocato ha accettato il nostro piano di riparto, per cui... così come d'altra parte previsto dall'articolo 194 comma 2 del Tuel. Pertanto con la presente deliberazione deliberiamo di pagare alla dipendente Gatti Lucia la somma complessiva netta senza calcolo di interessi e di rivalutazione monetaria € 77.193,61 mediante un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, con gli ammontati e le scadenze che seguono; € 25.964,566 da pagare entro il 30/9/2016, € 25.964,536 da pagare entro il 30/9/2017, € 25.964,536 oltre a interessi e rivalutazione monetaria da quantificarsi a fine periodo da pagare entro il 30/9/2018. Ovviamente questa delibera ha avuto parere positivo da parte dell'organo di revisione e come per legge sarà trasmessa alla procura generale presso la Corte dei Conti. Quindi invito il consiglio a votare favorevolmente questa delibera e di procedere quindi al riconoscimento del debito esposto. Passo alla seconda sentenza, se mi consentite facendo quindi un'inversione, che è quella relativa invece alla causa tra Marcilli Luciana e il comune di Isola del Liri. Sostanzialmente qui veniva proposto atto di citazione avverso il comune. Il comune veniva citato a comparire presso il tribunale di Cassino perché si accertasse e dichiarasse la responsabilità dell'ente per quanto riguarda il sinistro occorso alla signora Marcilli mentre percorreva la via Nazionale. Trattasi sostanzialmente di un'ipotesi di cui all'articolo 2051 c.c., cioè di insidia stradale. Ci piove dal cielo una sentenza, ci piove letteralmente dal cielo una sentenza in data così come nella narrativa della delibera con la quale il giudice adito dichiara sussistere la responsabilità dell'ente per il sinistro occorso alla signora

Marcilli e condanna in contumacia l'ente al pagamento della somma così come descritta in narrativa e specificata nel dispositivo per un totale di € 63.964,48. In questo caso devo sottolineare due tre cose. In primis da quando ci è piovuto dal cielo questa sentenza ci siamo subito resi conto che il comune era stato condannato come detto in contumacia. In buona sostanza il comune non si era costituito in giudizio a tutela delle proprie ragioni. Cosa gravissima soprattutto in questo particolare caso di specie, in quanto il 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva che può essere superata dall'ente solo dimostrando durante il giudizio un'interruzione del nesso causale che va ad interrompere la condotta e il danno evento. Cosa che non è stato possibile perché l'ente non si era costituito. Da una ricerca effettuata da questa amministrazione veniva fuori che l'atto di citazione di cui parliamo non notificato nelle mani dell'allora segretario comunale non era stato praticamente iscritto al protocollo generale dell'ente. Quindi sono state pertanto attivate delle mense in mora perché c'è forse un evidente danno erariale. Venendo quindi al dispositivo andiamo oggi comunque, sottolineato che queste delibere vanno tutte mandate per legge alla procura della Corte dei Conti, andiamo a riconoscere questo debito così come descritto in dispositivo. Quindi di procedere a riconoscere sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera a, giusta sentenza del tribunale di Cassino numero 56 del 2016, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 60.614,48 comprensivo degli interessi al 25/7/2016 a favore di Marcilli Luciana oltre € 1.200 per spese e € 4.500 per competenze professionali calcolate al 50% per un importo totale di € 2.850 da corrispondersi oltre € 500 per Ctu Dott. Nicola Iorio. Anche qui abbiamo contattato l'avvocato della signora Marcilli e gli abbiamo chiesto sostanzialmente di accettare un piano di rateizzazione triennale così come prescritto dall'articolo 194 secondo comma, per quanto queste somme saranno pagate € 10.000 entro il 31/12/2016, € 25.307,24 entro il 30/4/2017, € 25.307,24 entro il 30/4/2018. E saranno quindi imputate al capitolo 271.02 dei rispettivi bilanci. Quindi passiamo alle altre delibere... PRESIDENTE: scusa consigliere Scala devi prendere la parola per interrompere. ASSESSORE PALLESCI: l'atto di citazione veniva notificato il 15/9/2011 nelle mani dell'allora segretario generale Marcoccia... Saccoccia. Quindi nel 2011 veniva notificato questo atto che poi non è sostanzialmente stato mandato al protocollo generale. Per cui il funzionario del servizio dedicato almeno anche da quanto dichiarato dallo stesso funzionario non ne ha avuto propria conoscenza. Quindi non aveva potuto aprire il procedimento per la nomina del legale. Tutto questo ha determinato un danno pari ad un importo veramente considerevole, maggiore di € 60.000. Per quanto riguarda invece gli altri debiti fuori bilancio sostanzialmente riguardano tutti parcella degli avvocati. Abbiamo la parcella dell'avvocato Salera, avvocato difensore del comune di Isola del Liri durante il primo grado... apro una parentesi e la chiudo. Sia per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Gatti, sia per quanto riguarda la sentenza relativa al giudizio Marcilli Luciana questo ente ha provveduto a proporre appello ad entrambe le sentenze. I giudizi sono tuttora pendenti. Tengo anche a sottolineare per estrema chiarezza che comunque vada il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non comporta alcun tipo di acquiescenza alla sentenza. Ecco perché abbiamo voluto proporre appello. Abbiamo quindi la parcella dell'avvocato Salera. Questa è relativa sempre al giudizio tra Gatti Lucia e comune di Isola del Liri. A seguito quindi di sentenza l'avvocato Salera ci comunicava quali fossero le sue spettanze. Il responsabile del servizio... secondo lui ammontavano ad una spesa di € 31.206,20, il responsabile del servizio correttamente con nota faceva notare all'avvocato che l'impegno veniva assunto secondo i minimi tariffari e pertanto chiedeva all'avvocato di adeguare la sua parcella che prontamente rispondeva e allegava quindi la parcella ai minimi tariffari per un importo di € 18.498,73 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge. È importante sottolineare in questo caso che sostanzialmente con la deliberazione con la quale veniva conferito incarico all'avvocato di cui parliamo si riteneva di impegnare la sola presunta spesa di € 1.500. Alla luce della parcella presentata dall'avvocato Salera è evidente che questa somma non risultava assolutamente congrua. Quindi l'impegno stanziato non era capiente. Ecco perché andiamo a riconoscere questo debito. La giurisprudenza è ovviamente conforme nel ritenere che qualora si discosti così considerevolmente... qualora la prestazione che l'avvocato ha effettivamente svolto si discosti così considerevolmente da quello che era l'impegno di spesa assunto precedentemente si debba procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, quello che oggi andiamo a fare. Pertanto... in questo caso, questa

fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio riguarda quella che è la fattispecie tipizzata all'interno dell'articolo 194 alla lettera e, e riguarda appunto le prestazioni per beni e servizi. In questo particolare caso la norma prescrive l'obbligo di valutare che ci siano effettivamente stati un'utilitas per l'ente o un arricchimento per l'ente. Ovviamente il responsabile del procedimento ha giustamente ritenuto sussistere sia l'utilitas dell'ente, sia l'arricchimento perché la prestazione è stata comunque svolta dall'avvocato e pertanto lo stesso va pagato, altrimenti è l'ente stesso che incorrerebbe in una ipotesi di ingiusto arricchimento. Detto altresì che... qui non c'è invece nessuna rateizzazione, abbiamo trovato... pagheremo quindi questo importo nell'anno finanziario corrente. Andiamo a deliberare di riconoscere, ai sensi del 194 comma 1 lettera e, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 18.498,73 al lordo di Iva, cassa di previdenza, ritenute di legge dedotto il precedente impegno per € 1.500 per attività difensiva prestata per la vertenza tra Gatti Lucia e il comune di Isola del Liri, procedimento numero 351 del 2007, incarico conferito con deliberazione di giunta municipale numero 166 del 24/8/2007. Di impegnare la somma di € 16.998,63 in favore dell'avvocato Sandro Salera dando atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 271.01 del bilancio di previsione 2016. Va da sé che anche questa delibera andrà inviata come prescritto dalla legge alla procura regionale della Corte dei Conti. E va bene così. Passiamo avanti. Abbiamo la parcella Ianni. La parcella Ianni riguarda sempre una vertenza tra Paesano Domenico e comune di Isola del Liri. Anche qui quindi si tratta di un impegno di spesa sostanzialmente incapiente, quindi valgono tutte le argomentazioni che ho svolto per l'impegno di spesa dell'avvocato Salera, solamente la somma è diversa. Qui invece abbiamo inviato all'avvocato Ianni una proposta di rateizzazione che l'avvocato Ianni ha accettato. Pertanto andiamo a deliberare di riconoscere, ai sensi del 194, comma 1 lettera e, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 14.806,14 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge per attività difensiva prestata nella vertenza tra Paesano Domenico contro comune di Isola del Liri, procedimento numero 1261 2011, incarico conferito con delibera di giunta municipale numero 28 del 8/3/2012. Di pagare all'avvocato Chiarina Ianni la somma complessiva di € 14.806,14 al lordo di Iva, cassa di previdenza e ritenute di legge mediante un piano di rateizzazione concordato con il creditore della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso con gli ammontari che seguono senza interessi. Quindi anno 2016 € 4.935,38 con pagamento immediato del primo acconto. Anno 2017 € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2017. Anno 2018 € 4.935,38 con pagamento entro il 31 luglio 2018. Di impegnare la somma di € 13.851 in favore dell'avvocato Chiarina Ianni nel modo seguente, € 3.710 sul capitolo 271.02 del bilancio 2016, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del bilancio 2017, € 4.935,38 sul capitolo 271.02 del bilancio 2018. Anche questa delibera quindi come per legge andrà inviata alla procura della Corte dei Conti. Mi sono lasciata per ultima una delibera, la parcella dell'avvocato De Girolamo. Anche qui si tratta sempre dello stesso impegno di spesa incapiente. Per cui dal momento della presentazione della parcella ci si ritrova un importo di gran lunga superiore allo stanziamento effettuato con delibera di giunta in questo caso, addirittura con delibera del commissario straordinario per quanto riguarda il primo grado e poi una successiva delibera per il secondo grado invece della giunta municipale. Per quanto riguarda questa particolare fattispecie c'è da dire che anche se l'impegno è abbastanza datato, infatti il primo impegno risale al '93 e invece il secondo al 2002, è stata verificata comunque che non è maturato il termine prescrizione ordinario e pertanto queste somme sono effettivamente dovute all'avvocato De Girolamo, adesso defunto e quindi agli eredi dello stesso. Per quanto riguarda questa particolare delibera c'è stato un parere da parte dei revisori dei conti. Il quale sostanzialmente ha ritenuto ricorrere i presupposti previsti dall'articolo 194 comma 1 lettera e, quindi l'utilitas e l'arricchimento dell'ente, limitatamente al solo importo derivante dalla parcella professionale quantificata in € 16.584,19, non ritenendo riconoscibile ai sensi del succitato articolo gli ulteriori interessi e spese oltre il valore dell'effettivo arricchimento e utilitas ricevuti dall'ente. In buona sostanza che cosa ha detto il revisore. Ha detto è riconoscibile il debito derivante da parcella, gli ulteriori accessori, quindi interessi e via discorrendo, non sono riconoscibili perché non rientrano in quello che è l'effettivo arricchimento dell'ente. Quando si verifica una situazione del genere la norma dice che il rapporto intercorre tra il funzionario che ha ordinato e reso possibile la prestazione e il terzo

stesso. Pertanto dobbiamo fare un emendamento al dispositivo della sentenza così per come mi è stato consegnato e sostituirlo in toto con il presente che mi accingo a leggervi e che va comunque allegato in atti. Deliberiamo quindi alla luce anche di quello che è il parere del revisore dei conti di richiamare le premesse a far parte integrante del presente dispositivo, di riconoscere ai sensi del 194 comma 1 lettera e del Tuel la legittimità del debito fuori bilancio limitatamente al solo importo derivante dalla parcella professionale per l'importo complessivo di € 16.584,19. Importo oggi da aggiornarsi come per legge secondo gli indici Istat attualmente in vigore, quale l'Iva al 22%, il Cpa al 4% per l'attività difensiva prestata nella vertenza tra Adc Fina contro comune di Isola del Liri, procedimento numero 2896 del 1993, incarico conferito con deliberazione del commissario straordinario numero 534 del 20/11/93, procedimento numero 1706 del 2003, incarico conferito con deliberazione della giunta municipale numero 19 del 14/2/2003. Che a seguito di tale aggiornamento il debito da riconoscere ammonta a complessivi € 19.793,33 per parcella professionale. Di impegnare la somma di € 18.493,33 dedotto il precedente impegno di € 1.300, codice impegno 2002 IM 43 assunto con precedente deliberazione di giunta municipale numero 19 dal 14/2/2002 a favore dello studio legale De Girolamo, dando atto che la predetta somma trova copertura nell'intervento 271.02 del bilancio di previsione 2016. Di demandare al responsabile del servizio uno la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della legge 289/2002. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare vede il riconoscimento del debito fuori bilancio e verrà allegato in copia al rendiconto della gestione in corso ai sensi del 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Nella parte narrativa invece della deliberazione andrebbe espunto alla pagina due l'inciso nonché degli interessi maturati alla data odierna. Segretario allego questo emendamento. Ho terminato, grazie.

PRESIDENTE: grazie assessore Palleschi. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo al voto singolarmente. Iniziamo con il punto del riconoscimento fuori bilancio Gatti Lucia, che sarebbe il punto due che diventa tre. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1 contrario, Altobelli Enzo. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Passiamo al punto tre che diventa quattro, il debito fuori bilancio dell'avvocato Sandro Salera. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Votiamo per l'immediata esecutività? Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Passiamo al punto quattro che diventa cinque, la parcella dell'avvocato Chiarina Ianni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli Enzo. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Come sopra. Votiamo il punto cinque che diventa sei, la parcella dell'avvocato De Girolamo, così come emendato. Allora votiamo prima l'emendamento. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Votiamo il punto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1. Passiamo al punto sei che diventa sette, il sinistro Marcilli Luciana. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 1, Altobelli. Per l'immediata esecutività. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Altobelli Enzo. Ringrazio tutti presenti. Buonasera e grazie per l'attenzione. Chiudiamo alle 15.50.



Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico finanziario

Al Sindaco

All'assessore al bilancio

Al segretario Comunale

Al responsabile del servizio finanziario

**OGGETTO: Sinistro Marelli Luciana, sentenza n. 56/16 del Tribunale Ordinario di Cassino.
Proposta di Riconoscimento debito fuori bilancio**

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Preso atto della documentazione allegata


Ritenuto ricorre i presupposti previsti dall'art. 194 comma 1 lettera a) del Dlgs 267/2000.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Esprime parere favorevole alla adozione della proposta in oggetto.

Invita l'amministrazione comunale alla verifica delle eventuali responsabilità, anche in ordine alla mancata costituzione in giudizio, con conseguente avvio delle azioni di rivalsa a salvaguardia degli interessi dell'Ente.

Isola del Liri li 29 luglio 2016

Aurelio Gaffi




Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione: Sinistro Marcilli Luciana. Sentenza n. 56/16 del Tribunale Ordinario di Cassino. Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio.

Oggetto: parere di regolarità sotto il profilo tecnico-amministrativo espresso dal Responsabile del Servizio 4°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 267/00.


In riferimento all'oggetto, per la deliberazione evidenziata, si esprime parere come di seguito:

"ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , nonché dell'art. 147 bis si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa: favorevole considerato che trattasi di atto dovuto e necessario per evitare aggravio di spese a carico dell'Ente, fermo restando che l'atto dovrà essere

1. Trasmesso all'Organo di revisione per l'acquisizione del relativo parere ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL ;
2. Trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;.

Isola del Liri, 25 luglio 2016

Il Responsabile del 4° Servizio
Arch. Carla Campajorni



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Sinistro Marcilli Luciana. Sentenza n. 56/16 del Tribunale Ordinario di Cassino. Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio.

**In ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.
Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000**

Isola del Liri, li 25/07/2016



Il Responsabile Supplente del Servizio Finanziario
Dott. Gianluca Cellupica

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it -- Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno - 4 AGO. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li - 4 AGO. 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, - 4 AGO. 2016



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati